

Azione revocatoria, si allarga la sfera del sequestro a favore dei creditori

Processo civile

Già durante il processo possibile mettere i beni sotto la vigilanza del custode

Si alla misura per assicurare una gestione adeguata in attesa della sentenza

Luca Pescatore

Tutela più ampia per il creditore che propone la revocatoria di un atto con cui il debitore cede beni a un terzo. I giudici hanno infatti via via esteso l'oggetto del sequestro conservativo che è possibile chiedere sui beni acquisiti dal terzo con l'atto oggetto di revocatoria.

Si tratta di un efficace strumento cautelare (peraltro di non frequente applicazione), disciplinato dall'articolo 2905, comma 2, del Codice civile, che appresta tutela anticipata al creditore che agisce in revocatoria. Infatti, con il sequestro dei beni che hanno formato oggetto dell'atto da revocare, già nel corso del procedimento di merito, i cespiti possono essere sottoposti alla vigilanza del custode giudiziario che li amministra per conservarne il valore, precludendone l'ulteriore circolazione.

Questo tipo di cautela configura una duplice eccezione rispetto all'ordinario sequestro conservativo regolato dall'articolo 671 del Codice di procedura civile, poiché investe un bene che, per un verso,

non è più nella disponibilità giuridica del debitore; per l'altro, è specificamente individuato (Tribunale di Ivrea, provvedimento del 9 febbraio 2023).

Il sequestro può venire disposto se ricorrono gli «stessi presupposti dell'azione revocatoria» (Corte d'appello di Roma, provvedimento dell'8 febbraio 2024), ossia:

- 1 un credito, anche sottoposto a termine o condizione;
- 2 il pregiudizio che l'atto revocando arreca al diritto del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore;
- 3 il consilium fraudis, cioè la consapevolezza, condivisa tra le parti dell'atto da revocare, circa il pregiudizio del creditore.

Quanto al periculum tipico di ogni misura cautelare, la ricorrenza è stata ritenuta in re ipsa, in quanto coincide con il consilium fraudis di cui l'acquirente, destinatario del sequestro, è partecipe. Detto in altri termini, il rischio di svilimento o di ulteriore alienazione del bene è sempre ravvisabile rispetto a un soggetto che abbia contribuito a un atto in frode ai creditori.

È stato anche precisato che la finalità del sequestro è di assicurare l'«adeguata gestione del bene sino al passaggio in giudicato della sentenza (...) che abbia accolto l'azione revocatoria». Tale esigenza ricorre rispetto a quote societarie e beni mobili non registrati; ma anche – e qui sta la novità – rispetto a beni immobili e mobili registrati (si pensi a un'autovettura da collezione), esposti al rischio di svalutazione durante un contenzioso che può protrarsi per anni.

LA GIURISPRUDENZA

L'immobile

La richiesta di sequestro conservativo dell'immobile alienato con l'atto revocando è ammissibile, se la trascrizione della domanda giudiziale non sia sufficiente ad assicurare tutela adeguata alle ragioni creditorie e sussista l'interesse del creditore alla custodia e alla proficua gestione del bene. *Tribunale di Verona, 30 luglio 2020*

Il bene specifico

Il rimedio cautelare mira a impedire che l'alienazione dei beni da parte del terzo renda infruttuosa la revocatoria; il sequestro conservativo si può quindi eccezionalmente eseguire su un bene determinato anziché per un determinato valore, come nelle ordinarie ipotesi di sequestro. *Tribunale di Ivrea, 9 febbraio 2023*

I requisiti

Il sequestro conservativo si può concedere non solo per evitare una disposizione del bene da parte del terzo acquirente, ma anche quando sia opportuno assicurare una adeguata gestione del bene sino al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione revocatoria. *Corte d'appello di Roma, 8 febbraio 2024*

Di conseguenza, il sequestro «si estende anche ai canoni di locazione dell'immobile pagabili al proprietario» (Tribunale di Verona, provvedimento del 30 luglio 2020).

In passato, invece, il sequestro su immobili era stato negato dai giudici, che hanno ritenuto come la trascrizione della domanda giudiziale di revoca – che rende inoppugnabili i successivi atti dispositivi – costituisce garanzia sufficiente per l'attore (Tribunale di Padova, provvedimento del 18 ottobre 2019 e Tribunale di Palermo, provvedimento del 26 aprile 2004). Ma questo orientamento non teneva conto dei frutti eventualmente generati dal bene, né del rischio di inadeguata gestione con conseguente perdita di valore.

Per contro, le pronunce più recenti hanno riconosciuto una maggior tutela al creditore: nei fatti, si protegge il suo interesse ad agire esecutivamente – all'esito dell'azione revocatoria – su di un bene il cui valore sia rimasto intatto, a dispetto del tempo necessario a ottenere un provvedimento coperto da giudicato.

In proposito, occorre infatti rammentare che, diversamente dagli altri tipi di sequestro, quello previsto dall'articolo 2905, comma 2, del Codice civile è destinato a convertirsi in pignoramento solo «con il passaggio in giudicato della statuizione di accoglimento della domanda» revocatoria, «vista la natura costitutiva dell'azione sottesa, e purché il creditore sia munito di un titolo esecutivo attuale» (Tribunale di Brescia, provvedimento del 2 gennaio 2023).